

OGGETTO: DISCIPLINA DEL LAVORO INTERMITTENTE – NOVITÀ DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL “DECRETO OCCUPAZIONE”

Come noto (CONFIMI RAVENNA NEWS 17/2013), il Decreto-Legge n. 76/2013, in vigore dal 28 giugno scorso, ha sensibilmente modificato la normativa relativa al lavoro intermittente (articoli da 33 a 40 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 – CONFIMI RAVENNA NEWS 15/2013), e, in particolare, stabilito che:

- a) il corrispondente contratto è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari. In caso di superamento di detto limite, il rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato;
- b) la sanzione prevista per la mancata comunicazione preventiva – alla competente Direzione Territoriale del Lavoro (Dtl) – della chiamata del lavoratore (da 400 a 2.400 euro, non diffidabile), non trova applicazione qualora dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione lavorativa;
- c) i contratti stipulati fino al 17 luglio 2012, non compatibili con la vigente normativa di cui al D.Lgs. n. 276/2003, come modificata, dal 18/07/12, dalla Legge n. 92/2012, cesseranno di produrre effetti (*ex lege*) l’1 gennaio 2014, non più, quindi, il 18 luglio 2013.

La Legge 9 agosto 2013, n. 99 - pubblicata sulla G.U. 22 agosto 2013 n. 196 e in vigore dal giorno successivo - ha convertito il D.L. n. 76/2013 e apportato le seguenti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro intermittente:

- 1) è stato precisato che il limite di 400 giorni nel triennio di cui alla lettera a) che precede riguarda “*ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro*”;
- 2) il suddetto limite non trova applicazione nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo;
- 3) la deroga in materia sanzionatoria di cui alla lettera b) che precede è stata soppressa: pertanto, in caso di mancata comunicazione preventiva alla Dtl della chiamata del lavoratore, la sanzione da 400 a 2.400 euro troverà applicazione anche qualora dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione lavorativa.